

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DONAZIONI IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Approvato con delibera del CdA n. 32 del 18/05/2026

Approvato con delibera di Assemblea n. 13 del 31/07/2026

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Definizioni e ambito di applicazione	3
Art. 3 - Principi generali, divieti e clausola antielusione	3
Art. 4 – Proposta di donazione e requisiti del donante	3
Art. 5 – Istruttoria, responsabilità e durata del procedimento	4
Art. 6 – Valore della donazione, soglie, competenze, forme e spese, divieto di frazionamento	4
Art. 7 - Donazioni in denaro: tracciabilità e gestione	5
Art. 8 - Donazioni vincolate e sopravvenienze	5
Art. 9 - Pubblicità, trasparenza, Registro donazioni e tutela dei dati personali	5
Art. 10 - Avvisi pubblici	6
Art. 11 - Rifiuto, revoca e restituzione	6
Art. 12 - Controlli interni e monitoraggio RPCT	6
Art. 13 - Entrata in vigore e norme finali	6

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di proposta, istruttoria, accettazione, gestione, contabilizzazione, inventariazione e pubblicità delle donazioni in favore del Consorzio Universitario Piceno (di seguito "Consorzio").
2. Il Regolamento è adottato al fine di garantire la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, di prevenire i fenomeni corruttivi e i conflitti di interesse, di assicurare la tracciabilità delle risorse e la pubblicità degli atti, nonché di favorire il sostegno alle attività istituzionali del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente e delle misure previste dal PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Art. 2 - Definizioni e ambito di applicazione

1. Per "donazione" si intende qualunque liberalità a favore del Consorzio, in denaro, beni mobili o immobili, resa a titolo gratuito e senza controprestazioni o obblighi a carico del Consorzio, salvo quelli strettamente necessari alla presa in carico, alla gestione e all'utilizzo del bene o della risorsa.
2. Il Consorzio può ricevere donazioni da soggetti pubblici e privati, purché l'atto di liberalità sia conforme all'interesse pubblico, non comporti vantaggi indebiti per il donante e determini un effettivo beneficio per l'Ente.
3. Nel caso di donazioni in denaro, il donante rilascia una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la provenienza lecita delle somme; i versamenti sono effettuati mediante strumenti idonei a garantirne la tracciabilità.
4. Rientrano nell'ambito del presente Regolamento:
 - a. le donazioni in denaro;
 - b. le donazioni di beni mobili e immobili, nonché dei diritti;
 - c. le donazioni di beni immateriali (es. licenze, diritti d'uso);
 - d. le prestazioni e i servizi resi a titolo gratuito, purché non comportino, neppure indirettamente, vantaggi per il soggetto erogante.
5. Sono esclusi dal presente Regolamento e disciplinati da separati atti/strumenti:
 - a. i contributi, le contribuzioni, i trasferimenti o le erogazioni disciplinati da apposite convenzioni/accordi che prevedano obblighi, prestazioni o condizioni a carico del Consorzio;
 - b. le sponsorizzazioni e ogni forma di sostegno che implichi un ritorno promozionale quale controprestazione o utilità contrattuale in favore del soggetto erogante.

Art. 3 - Principi generali, divieti e clausola antielusione

1. Il Consorzio accetta le donazioni esclusivamente se compatibili con le finalità istituzionali e con l'interesse pubblico perseguito.
2. È vietata l'accettazione di donazioni:
 - a. condizionate, direttamente o indirettamente, all'ottenimento di vantaggi amministrativi, economici o procedurali per il donante;
 - b. che determinino o possano ragionevolmente determinare conflitti di interesse, anche potenziali, o rischi reputazionali per l'Ente;
 - c. la cui provenienza non sia lecita o adeguatamente tracciabile;
 - d. che impongano vincoli o oneri incompatibili con l'ordinamento e con l'interesse pubblico.
3. Restano fermi gli obblighi e i divieti previsti dal Codice di comportamento del Consorzio, con particolare riferimento ai principi di integrità, imparzialità, prevenzione dei conflitti di interesse e disciplina di regali e utilità.
4. La donazione non può essere utilizzata, direttamente o indirettamente, per condizionare scelte del Consorzio in materia di acquisti, affidamenti, forniture, lavori o servizi, né per aggirare programmazione e procedure previste dalla normativa applicabile.

Art. 4 – Proposta di donazione e requisiti del donante

1. La proposta di donazione è presentata in forma scritta secondo la modulistica predisposta dal Consorzio e contiene almeno:

- a. le generalità o la denominazione del donante e i relativi recapiti;
 - b. la descrizione della donazione (importo, bene o prestazione) e il valore stimato, se pertinente;
 - c. l'eventuale vincolo di destinazione;
 - d. la dichiarazione di assenza di controprestazioni o condizioni;
 - e. l'indicazione di eventuali rapporti in essere con il Consorzio (contratti, procedure, contenziosi), ove rilevanti ai fini della valutazione del rischio.
2. Affinché l'atto di liberalità possa essere accettato dall'Ente, oltre a sussistere i requisiti della donazione di cui all'articolo precedente, il Consorzio valuta l'assenza di cause ostative gravi, anche con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023.
 3. Il donante rende dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:
 - a. la titolarità a disporre delle somme/beni e la provenienza lecita;
 - b. l'assenza di condizioni o controprestazioni;
 - c. l'assenza di situazioni note idonee a generare un conflitto di interesse o indebite interferenze nei confronti dell'attività del Consorzio.
 4. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali e svolgere verifiche ulteriori.

Art. 5 – Istruttoria, responsabilità e durata del procedimento

1. L'istruttoria è curata dal Servizio Progetti Strategici o altro competente, con il supporto del Servizio Finanziario per i profili contabili/patrimoniali e del RPCT per i profili di prevenzione della corruzione, trasparenza e controllo.
2. L'istruttoria valuta almeno:
 - a. la compatibilità con le finalità e gli interessi del Consorzio;
 - b. l'assenza di controprestazioni/condizioni;
 - c. la tracciabilità (per il denaro) o la legittima disponibilità (per i beni);
 - d. la sostenibilità sotto il profilo gestionale, manutentivo ed economico;
 - e. la stima del valore e la congruità;
 - f. i profili di rischio, anche potenziali (conflitti, rapporti in essere, reputazione).

Art. 6 – Valore della donazione, soglie, competenze, forme e spese, divieto di frazionamento

1. Ai fini del presente Regolamento, il valore della donazione è determinato:
 - a. per le donazioni in denaro, dall'importo versato;
 - b. per i beni e i diritti, dal valore stimato in istruttoria;
 - c. per le prestazioni/i servizi gratuiti, dal valore economico stimato a parametri di mercato, preventivi o tariffe comparabili.
2. Le donazioni sono così classificate:
 - a. donazioni di modesta entità: valore pari o inferiore a € 40.000,00;
 - b. donazioni ordinarie: valore superiore a € 40.000,00.
3. Le soglie di cui al comma 2 hanno finalità esclusivamente organizzative e procedurali e non incidono sulla qualificazione civilistica della donazione né sulle eventuali forme richieste dalla legge.
4. L'accettazione o il rifiuto delle donazioni avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci, secondo le rispettive competenze previste dallo Statuto, con contestuale indicazione dell'oggetto della donazione, dell'eventuale vincolo di destinazione, della destinazione e degli eventuali frutti, se applicabile.
5. La stima del valore dei beni/diritti e delle prestazioni/servizi è effettuata in istruttoria dal Servizio competente con il supporto del Servizio Finanziario e, ove necessario, di competenze tecniche interne e/o esterne.
6. L'organo competente può richiedere una perizia/valutazione tecnica o altra idonea documentazione di stima esterna, con motivazione agli atti.
7. Per le donazioni per le quali la legge richieda forme particolari (comprese, a titolo esemplificativo, quelle aventi ad oggetto immobili o diritti immobiliari), l'accettazione è subordinata al rispetto delle forme prescritte dalla normativa civilistica e speciale;

8. Le spese connesse alla formalizzazione, perfezionamento, pubblicità e trascrizione (ad es. spese notarili, imposte, volute, trascrizioni, perizie, collaudi, adeguamenti indispensabili) sono di regola a carico del donante, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo competente che ne valuti la sostenibilità e la copertura.
9. L'atto di accettazione dà conto dell'esito dell'istruttoria e delle verifiche effettuate, nonché delle eventuali condizioni operative per la presa in carico (es. consegna, collaudi, coperture assicurative, sicurezza).
10. Il Consiglio di Amministrazione può, con motivata deliberazione, rimettere all'Assemblea l'accettazione di donazioni relative a beni mobili e/o dotazioni strumentali, quando ricorrano profili di particolare rilevanza strategica, reputazionale o di rischio.
11. Ai fini delle soglie di cui al comma 2, si considerano unitariamente le donazioni frazionate o comunque riconducibili al medesimo donante e/o alla medesima finalità o progetto, effettuate in un arco temporale di 12 mesi, anche se formalmente distinte, al fine di prevenire elusioni delle procedure e dei presidi previsti.

Art. 7 - Donazioni in denaro: tracciabilità e gestione

1. Le donazioni in denaro sono effettuate esclusivamente mediante strumenti idonei a garantire la tracciabilità, con l'indicazione della causale.
2. Il Servizio Finanziario cura l'accertamento, la riscossione, il versamento e le registrazioni contabili.
3. Per le donazioni vincolate, la destinazione è evidenziata nell'atto di accettazione e nella registrazione contabile, assicurando la tracciabilità del vincolo.

Art. 8 - Donazioni vincolate e sopravvenienze

1. Le donazioni possono essere vincolate a una finalità istituzionale determinata purché:
 - sia compatibile con le finalità istituzionali del Consorzio;
 - non limiti l'autonomia decisionale dell'Ente;
 - non determini vantaggi indebiti per il donante o per i terzi.
2. Il Consorzio si riserva di accettare o rifiutare le donazioni vincolate sulla base di una valutazione istruttoria motivata.
3. Qualora la destinazione divenga impossibile, non più attuale o non più coerente con l'interesse pubblico, l'organo competente può valutare:
 - a. una destinazione alternativa equivalente, compatibile con le finalità istituzionali, informando il donante ove possibile e giuridicamente necessario;
 - b. oppure la restituzione nei limiti consentiti dalla legge e dagli atti.

Art. 9 - Pubblicità, trasparenza, Registro donazioni e tutela dei dati personali

1. Il Consorzio assicura adeguate forme di pubblicità e trasparenza degli atti di accettazione delle donazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e pubblicità legale.
2. Secondo il principio della minimizzazione nel trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, è vietato esporre i dati personali delle persone fisiche interessate e, in particolare, quelli del donante.
3. È istituito un Registro delle donazioni, aggiornato annualmente, tenuto dal Servizio competente con supporto del Servizio Finanziario, contenente almeno: data, oggetto/importo, valore stimato, destinazione, atto di accettazione, eventuale vincolo e stato di utilizzo, se pertinente.
4. Per donatori persone fisiche, la pubblicazione avviene in forma anonimizzata, salvo consenso espresso dell'interessato alla pubblicazione.
5. Resta ferma la responsabilità in capo all'ufficio proponente circa il contenuto degli atti destinati alla pubblicazione e la corretta applicazione delle cautele di oscuramento e di minimizzazione.

Art. 10 - Avvisi pubblici

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di disporre la pubblicazione di avvisi pubblici al fine di invitare le persone fisiche e le persone giuridiche a sostenere l'attività dell'Ente con atti di liberalità nel rispetto del presente regolamento.

Art. 11 - Rifiuto, revoca e restituzione

1. Il Consorzio rifiuta la donazione quando:
 - a. possa interferire con procedure di gara, affidamenti o decisioni amministrative;
 - b. provenga da soggetto coinvolto in procedimenti o rapporti con il Consorzio suscettibili di determinare indebiti vantaggi o interferenze;
 - c. sia condizionata o collegata a utilità/controprestazioni;
 - d. non sia garantita la provenienza lecita o la tracciabilità;
 - e. comporti costi o rischi, anche prospettici, non sostenibili o conflitti di interesse non mitigabili;
 - f. arrechi pregiudizio all'immagine e reputazione dell'Ente;
 - g. in ogni caso, che comporti oneri di gestione sproporzionati rispetto al valore o all'utilità del bene.
2. Nei casi in cui emergano successivamente elementi ostativi o dichiarazioni non veritiere, il Consorzio può disporre, secondo diritto e nei limiti di legge, la revoca dell'accettazione, la restituzione della donazione o la risoluzione degli eventuali accordi correlati.

Art. 12 - Controlli interni e monitoraggio RPCT

1. Il processo di gestione delle donazioni è soggetto a controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile.
2. Il controllo successivo è organizzato e diretto dal Segretario secondo il Regolamento dei controlli interni.
3. Il RPCT assicura il raccordo con PIAO e con gli strumenti di prevenzione della corruzione e della trasparenza, riferendo annualmente agli organi dell'Ente sull'andamento del processo e sulle misure adottate.

Art. 13 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, è pubblicato all'Albo Pretorio online del Consorzio per quindici (15) giorni consecutivi.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione di cui al comma 1.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.